

1363/2018 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 1363/2018 R.G.

tra

~~UBI SISTEMI E SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI~~

RICORRENTE

E

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

RESISTENTE

E

UBI SISTEMI E SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

RESISTENTE

Oggi 21/11/2019, alle ore 10.00, innanzi al Giudice dott.ssa Ilaria Prozzo, sono presenti per la parte ricorrente l'avv. STEFANIA CESPÀ, in sostituzione dell'avv. SPEZIALE VALERIO, per UBI Banca l'avv. MARGHERITA QUINZIO, in sostituzione dell'avv. DAVERIO FABRIZIO e per UBIS l'avv. MATTEO FRANCONI, in sostituzione dell'avv. FRANCO DI TEODORO.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. L'avv. Cespa chiede di produrre la dichiarazione di apertura del nuovo trasferimento di ramo di azienda da UBIS verso la cessionaria Accenture del 26.07.2019. Gli avv.ti Quinzio e Francioni si oppongono in quanto trattasi di documentazione irrilevante ai fini della decisione. Il giudice ammette la produzione documentale in formato cartaceo, autorizzando in ogni caso il deposito telematico.

Il Giudice

udita la discussione orale, provvede come da contestuale sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà pubblica lettura al termine della camera di consiglio.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 21.11.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1363/18 R.G.

TRA

~~Ubi Sistemi e Servizi Soc. consortile p.a.~~, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Valerio Speciale;

RICORRENTE

E

Ubi Sistemi e Servizi Soc. consortile p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Franco Di Teodoro;

RESISTENTE

E

Ubi Banca- Unione di Banche Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dagli avv.ti Fabrizio Daverio, Salvatore Florio e Enrico Quinzio;

RESISTENTE



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.10.2018 la ricorrente, dipendente di Ubi Sistemi e Servizi Soc. consortile p.a. con qualifica di quadro direttivo di secondo livello, deduceva:

- di aver lavorato alle dipendenze della Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, poi divenuta Banca Teatina spa e fusa per incorporazione in Ubi Banca Spa con effetto dal 26.02.2018;
- di aver svolto fino a dicembre 2013 attività di responsabile dell'ufficio Segreteria Fidi nell'ambito del Servizio Crediti;
- di aver subito un demansionamento a partire da dicembre 2013 per effetto del suo trasferimento presso la sede di Francavilla al Mare e del conferimento dell'incarico di Vice Reggente (poi responsabile operativo) della suddetta succursale;
- di aver proposto innanzi al giudice del lavoro un ricorso per l'accertamento del suddetto demansionamento, conclusosi con sentenza n. 156 del 22.06.2017 di condanna della Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti alla reintegrazione nelle mansioni svolte presso il Servizio Crediti e al risarcimento del danno alla professionalità;
- di aver intavolato con la Direzione Generale di Banca Teatina spa (già Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti), successivamente alla suddetta pronuncia, una serie di trattative per la definizione transattiva del contenzioso;
- di essere stata reintegrata con decorrenza dal 1° gennaio 2018 nel posto di responsabile dell'Ufficio Segreteria Fidi, con conferimento dell'incarico di referente dell'Ambito Funzionale Segreteria Fidi;
- di essere passata alle dipendenze di Ubi Banca Spa con decorrenza dal 26.02.2018 per effetto della fusione per incorporazione di Banca Teatina spa in Ubi Banca spa;
- di essere passata alle dipendenze di Ubi Sistemi e Servizi Società Consortile per azioni in conseguenza della cessione alla predetta



società del ramo di azienda costituito dalle funzioni di macchina operativa;

- di essere stata addetta presso Ubiss ad attività meramente esecutive e limitate all'inserimento e all'aggiornamento di dati contabili e, dunque, dequalificanti;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del demansionamento protrattosi dal mese di giugno del 2017.

Tanto premesso e dedotta la nullità del trasferimento di ramo di azienda per motivo illecito e, comunque, per violazione dell'art. 2112 c.c., la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

2. Nel merito:

a) accertare e dichiarare che la cessione del contratto di lavoro della Dott.ssa Annarita D'Alessandro effettuata in occasione e/o per effetto del trasferimento di ramo di azienda del 27 febbraio 2018 intercorso tra UBI Banca spa e UBI Sistemi e Servizi scpa, è affetto da "motivo illecito" per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso;

b) pertanto, dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o, comunque, l'illegittimità della cessione del contratto di lavoro della ricorrente formalmente avvenuta per effetto dell'art. 2112 del codice civile e disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro in capo alla società cedente UBI Banca Spa;

c) conseguentemente, condannare UBI Banca spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la Dott.ssa Annarita D'Alessandro nel posto di lavoro in precedenza occupato presso l'Ambito Funzionale Segreteria Fidi e/o in mansioni equivalenti e/o comunque coerenti con l'inquadramento di quadro direttivo di grado Q2 posseduto dalla ricorrente;

3. Nel merito, ed in alternativa alle domande formulate al precedente punto 2):

a) accertare e dichiarare che la cessione di ramo di azienda del 27 febbraio 2018 intercorsa tra UBI Banca spa e UBI Sistemi e Servizi scpa contrasta con le disposizioni previste dall'art. 2112, comma 5



del codice civile per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso; b) pertanto, dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o, comunque, l'illegittimità della suddetta cessione di ramo di azienda e disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro della ricorrente in capo alla società cedente UBI Banca spa;

c) conseguentemente, condannare UBI Banca spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ~~D. [redacted]~~ nel posto di lavoro in precedenza occupato presso l'Ambito Funzionale Segreteria Fidi e/o in mansioni equivalenti e/o comunque coerenti con l'inquadramento di quadro direttivo di grado Q2;

4. Sempre, nel merito:

a) accertare e dichiarare che la (già) Nuova Cassa di Risparmio di Chieti spa e la (già) Banca Teatina spa, tra il 22 giugno 2017 (data di emissione della sentenza n. 156/2017 da parte del Giudice del Lavoro di Chieti) e il 31 dicembre 2017, hanno omesso di reintegrare la ricorrente nelle mansioni svolte presso il Servizio Crediti fino al dicembre 2013 o in mansioni equivalenti ed ha continuato a violare l'art. 2103 del codice civile nel testo previgente al D. Lgs. N. 81/2015, così come accertato dal Giudice nella sentenza n. 156/2017;

b) dichiarare che la ricorrente, in connessione con la persistenza del demansionamento subito tra la data di emissione della sentenza (22.06.2017) e quella di effettiva reintegrazione nelle mansioni svolte in precedenza (01.01.2018), ha subito un danno patrimoniale da quantificarsi in una somma pari al 100% della retribuzione mensile percepita o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;

c) conseguentemente, condannare Unione di Banche Italiane spa, quale società incorporante Banca Teatina spa, già denominata Nuova Cassa di Risparmio di Chieti spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di una somma, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione,



in misura non inferiore al 100% della retribuzione mensile percepita, per ogni ulteriore mese di dequalificazione subita e, quindi, a decorrere dal 22.06.2017 fino al 31.12.2017, o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata dal C.T.U. o sarà comunque ritenuta di giustizia;

5. Sempre, nel merito:

a) accertare e dichiarare che UBI Sistemi e Servizi Scpa, a decorrere dal mese di aprile 2018, ha violato, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso introduttivo, l'art. 2103 del codice civile ed ha quindi illegittimamente dequalificato la ricorrente adibendola a mansioni inferiori a quelle riconducibili al profilo di quadro direttivo di grado Q2 e difforni dalla professionalità posseduta e dalle competenze maturate nell'Ambito Funzionale Segreteria Fidi;

b) dichiarare che la lavoratrice, in connessione all'avvenuta dequalificazione, ha subito un danno patrimoniale da quantificarsi in una somma pari al 50% della retribuzione mensile percepita, a decorrere dal mese di aprile 2018 fino alla data di effettiva adibizione a mansioni riconducibili al profilo di quadro direttivo di grado Q2 e coerenti con la professionalità posseduta e le competenze maturate nell'Ambito Funzionale Segreteria Fidi, o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia; c) conseguentemente, condannare la UBI Sistemi e Servizi scpa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di una somma, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione, in misura non inferiore al 50% della retribuzione mensile percepita, per ogni mese di dequalificazione subita e, quindi, a decorrere dal mese di aprile 2018 fino alla data di effettiva adibizione a mansioni riconducibili al profilo di quadro direttivo di grado Q2 e coerenti con la professionalità posseduta e le competenze maturate nell'Ambito Funzionale Segreteria Fidi, o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata dal C.T.U. o sarà comunque ritenuta di giustizia;



5. Nel merito, ed in via subordinata rispetto alle domande di cui ai capi 2) e 3):

a) In caso di mancata ricostituzione del contratto di lavoro in capo ad UBI Banca spa e previo accertamento della dequalificazione subita, accertare e dichiarare che UBI Sistemi e Servizi Scpa a decorrere dal mese di aprile 2018 ha violato, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso introduttivo, l'art. 2103 del codice civile;

b) Conseguentemente, condannare UBI Sistemi e Servizi Scpa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adibire la Dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in mansioni coerenti con la professionalità posseduta e le competenze maturate presso l'Ambito Funzionale Segreteria Fidi e/o in mansioni equivalenti riconducibili al profilo di quadro direttivo di grado Q2.

6. Nel merito, ed in ogni caso:

a) dichiarare che la ricorrente ha subito, in conseguenza della dequalificazione subita, un danno biologico del 20% ovvero nella misura, maggiore o minore, che verrà accertata dal C.T.U.;

b) conseguentemente, condannare UBI Banca spa e UBI Sistemi e Servizi spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno biologico subito nella misura di euro 66.835,00 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà determinata dal C.T.U. o, comunque, ritenuta di giustizia”.

Le società resistenti si costituivano in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Acquisita la documentazione, rigettate le istanze istruttorie e concesso un termine per il deposito di note difensive, sulle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati e per le ragioni che si vanno ad esporre.



La ricorrente è stata assunta alle dipendenze della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti il 1° marzo 1992, con mansioni di impiegata ed inquadramento nella terza area professionale, 1° livello retributivo, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie. A decorrere dal 1° marzo 2008 la ricorrente, assegnata al Servizio Crediti, ha conseguito l'inquadramento di quadro direttivo di primo livello e, da maggio 2011, di secondo livello. Dal 1° dicembre 2011 la ricorrente ha ricoperto l'incarico di responsabile dell'ufficio segreteria fidi. Con provvedimento del 4.12.2013 la ricorrente è stata trasferita dal Servizio Crediti alla Succursale di Francavilla al Mare, con contestuale conferimento dell'incarico di Vice Reggente. Con ricorso depositato il 1° settembre 2016 dinanzi a questo Ufficio, la ricorrente ha dedotto il carattere dequalificante dell'incarico e delle mansioni attribuite presso la succursale di Francavilla al Mare e ha chiesto di essere reintegrata nelle mansioni precedentemente svolte presso il Servizio Crediti e di essere risarcita dei danni subiti. Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 156 del 22.06.2017, ha accolto integralmente il ricorso, condannando la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti spa a reintegrare la ricorrente nelle mansioni svolte presso il Servizio Crediti fino al dicembre 2013 o in mansioni equivalenti e a risarcirle il danno pari a € 87.587,00 (doc. 1 e 2 ric.).

Con provvedimento del 11.12.2017, al fine di dare esecuzione alla predetta sentenza, la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, nelle more divenuta Banca Teatina S.p.A. appartenente al Gruppo UBI Banca, ha disposto l'assegnazione della ricorrente all'Ambito Funzionale Segreteria Fidi, con contestuale conferimento dell'incarico di referente a decorrere dal 1° gennaio 2018 (doc. 5 ric.). E' pacifico e documentale che dal 1° gennaio 2018 al 25 febbraio 2018 la ricorrente si sia occupata di coordinare le attività delle succursali nell'ambito di azioni di razionalizzazione e bonifica dati in vista delle migrazione ad UBI banca relativamente ad ipoteche, gravami, pegni ed altri titolo



presi a garanzia dalla Banca (doc. 9 ric.). Nello stesso periodo la ricorrente ha partecipato a corsi di formazione tenuti da docenti UBI in materia di concessione e monitoraggio dei crediti (doc. 12 ric.) e ha effettuato l'aggiornamento on line delle competenze in ambito MIFID (doc. 13-16 ric.). Il 26.02.2018 Banca Teatina spa si è fusa per incorporazione in UBI Banca spa e la ricorrente è passata alle dipendenze del predetto Istituto di Credito ed assegnata all'unità organizzativa "UBI-SISTEMI E SERVIZI BANCHE INCORPORATE", con decorrenza dal 26.02.2018 (doc. 18 ric.). Sempre il 26.02.2018 UBI Banca ha comunicato alla ricorrente il passaggio alle dipendenze di UBI Sistemi e Servizi Società Consortile per azioni con decorrenza dal 1° marzo 2018, a seguito della cessione da parte di UBI alla predetta UBIS del ramo di azienda costituito dalle funzioni di macchina operativa (doc. 20 ric.). La ricorrente è stata assente dal lavoro dal 1° al 31 marzo 2018 ed il 1° aprile ha preso servizio in UBIS. ~~La ricorrente D. A. ha impugnato, prima stragiudizialmente e poi giudizialmente, il passaggio alle dipendenze di UBIS.~~ Nelle more del giudizio e, precisamente, l'8 novembre 2018, la Corte di Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Chieti n. 156 del 22 giugno 2017, escludendo la sussistenza del demansionamento della ricorrente per il periodo successivo al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2015) e rigettando la domanda di reintegrazione nelle mansioni svolte presso il Servizio Crediti fino al dicembre 2013 (doc. 1 fasc. UBI). La medesima sentenza ha ridotto a € 39.622,70 il risarcimento del danno da dequalificazione professionale.

Nel presente giudizio la ricorrente ha dedotto la nullità del trasferimento di ramo di azienda da UBI Banca spa a UBIS per motivo illecito. Secondo la prospettazione della ricorrente, l'assegnazione all'Ambito Funzionale Segreteria Fidi e la successiva cessione del ramo di azienda comprendente il suddetto Ambito, sarebbero stati attuati solo a causa del rifiuto della ricorrente di accettare la proposta



transattiva formulata dalla Banca dopo la sentenza n. 156 del 22.06.2017. L'assunto non può condividersi, risultando evidente che l'assegnazione all'Ambito Funzionale Segreteria Fidi è stata disposta per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 156 del 22.06.2017, mentre la cessione del ramo di azienda si inserisce in un più ampio quadro di riorganizzazione delle attività di UBI Banca a seguito della incorporazione di Banca Teatina spa e di altre società operanti nel medesimo settore. Ciò è tanto vero che anche altri dipendenti addetti all'Ambito Funzionale Segreteria Fidi e non solo la ricorrente, sono passati alle dipendenze di UBIS proprio per effetto del trasferimento di ramo di azienda. La circostanza che la Banca Teatina spa fosse a conoscenza della futura diversa collocazione nell'ambito dell'organizzazione UBI della Segreteria Fidi, non conferisce carattere di illiceità né alla suddetta assegnazione né alla successiva cessione del ramo di azienda.

La ricorrente ha poi dedotto l'illegittimità della cessione del ramo di azienda per violazione dell'art. 2112 c.c. e l'assunto deve ritenersi fondato.

Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile "ratione temporis", costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, situazione ravvisabile (quando non occorrono particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica) anche rispetto ad un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva, purché dotate di particolari competenze e stabilmente*



coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 28593/2018; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 11247/2016). Si è, inoltre, affermato che *“un complesso di servizi - privi di struttura aziendale autonoma e preesistente - consistenti nella gestione e manutenzione di strutture informatiche e nell’assistenza tecnica, che restino disomogenei per funzioni svolte e professionalità coinvolte, non integrati tra loro e privi di coordinamento unitario, non costituisce ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., senza che assuma rilievo, al fine di ravvisare un valido fenomeno traslativo, la mera decisione, assunta dal cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un’unica funzione al momento del trasferimento, la cui considerazione in termini di sufficienza si porrebbe in contrasto sia con le direttive CE nn. 1998/50 e 2001/23 - che richiedono già prima di quest’atto “un’entità economica che conservi la propria identità” - sia con gli articoli 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, insindacabile per l’assenza di riferimenti oggettivi”* (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 11832/2014). I requisiti della autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto sono, nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, *intrinsecamente connessi*, venendo a caratterizzare l’*“oggetto”* del contratto. In questo senso si è espressa la Suprema Corte, affermando che *“il requisito della preesistenza del ramo e dell’autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell’ambito dell’impresa cedente anteriormente alla cessione”* (cfr. Cass. sent. n. 10541/16 e Cass. sent. 11247/16 e sent. 17366/16). Non è, dunque, consentito al cedente e al cessionario di definire alcuni beni



e una pluralità di rapporti di lavoro come "ramo d'azienda", quando, in realtà, questi non lo siano mai stati nell'esperienza storica e produttiva precedente al trasferimento. Verrebbe, infatti, meno, in tal caso, l'“oggetto” del negozio traslativo (o di locazione) del ramo d'azienda, in quanto verrebbe trasferito ciò che non è mai stato, fino a quel momento, un effettivo ramo d'azienda dell'impresa cedente, ma solo frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, ovverosia articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (cfr. Cass. civ. sez. lav., sentenza n. 19141 del 28/09/2015; Cass. civ., sez. lav. 12 agosto 2014 n. 17901; Cass. civ., sez. lav. 15 aprile 2014 n. 8757, Cass. civ., sez. lav., sent. 4 dicembre 2012 n. 21711).

Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, si è sostenuto che *“l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti integranti un trasferimento di ramo d'azienda incombe sul datore di lavoro cedente che intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 cod. civ., trattandosi di eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto”* (Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2015, n. 4601).

Ebbene, nel caso di specie, non vi è alcuna prova degli elementi che caratterizzano un valido trasferimento di azienda. Dal contratto di cessione del ramo di azienda (doc. 22 ric.) risulta che il suddetto ramo ceduto denominato “Area Sistemi e Servizi Banche Incorporate”, *“consistente nel complesso di beni organizzato per l'esercizio delle attività c.d. non-core di supporto al business e, in particolare, dalle attività di Information Technology, Delivery Service e Real Estate”*, è stato creato al momento della fusione, ossia il 26.02.2018, per essere contestualmente ceduto alla UBIS. Il ramo in questione, inoltre, si caratterizza per l'assoluta aspecificità ed eterogeneità sia dei profili professionali confluiti (provenienti da diversi servizi ed ambiti funzionali di Banca Teatina spa) che delle attività svolte. Il ramo in questione non esisteva prima del 26.02.2018 ed è stato creato ad hoc,



facendovi confluire una serie eterogena di attività e di profili professionali, con l'unico scopo essere poi ceduto alla UBIS, come dimostrato anche dalla contestualità del passaggio alle dipendenze di UBI Spa prima e di UBIS subito dopo. L' "Area Sistemi e Servizi Banche Incorporate" (oggetto di cessione) è stata costituita solo dopo la fusione del 26.02.2018. Essa, infatti, non compare tra i servizi della Banca nel regolamento della struttura centrale e delle Unità di rete del settembre 2017. La circostanza è, peraltro, confermata dalle stesse società resistenti, che nella propria memoria difensiva di costituzione, hanno chiaramente affermato che le strutture produttive da trasferire sono state individuate *"in base al fatto che le stesse svolgessero o meno attività c.d. non-core ovvero di mero supporto e accessorie al business. E ciò a prescindere dal fatto che tali strutture produttive fossero inserite presso Banca Teatina, in un Servizio anziché in un altro"*(pag. 20 memoria UBI). In tal modo si conferma che il ramo di azienda ceduto ad UBIS con decorrenza dal 01.03.2018, non aveva alcuna autonomia funzionale al momento della cessione, in quanto inserito in altri ed eterogeni servizi. Il ramo in questione non era neppure preesistente alla cessione medesima, in quanto è stato creato da UBI contestualmente alla fusione in vista del suo trasferimento ad UBIS, come comprovato dal fatto che la ricorrente nella stessa giornata è transitata prima alle dipendenze di Ubi e subito dopo alle dipendenze di UBIS. Deve ulteriormente rilevarsi che anche il perdurante significativo inserimento nel ciclo produttivo della cedente e l'imprescindibile integrazione delle attività svolte dalla cessionaria UBIS, depongono nel senso dell'assenza di autosufficienza economico produttiva del ramo ceduto anche successivamente alla cessione. Inoltre, tra le attività individuate come oggetto del ramo di azienda ceduto non sono ricomprese quelle proprie dell'ambito funzionale segreteria Fidi. La cessione, infatti, fa riferimento solo ai servizi informatici (information technology), ai servizi di consegna (delivery service) e ai beni immobili (real estate). Secondo il regolamento della



struttura centrale e delle Unità di rete di Banca Teatina del settembre 2017 (doc. 28 ric.), la struttura centrale è composta di undici Unità Organizzative (Servizi) e di 1 Direzione. I servizi sono a loro volta suddivisi in ambiti funzionali. Il servizio crediti è suddiviso in tre ambiti funzionali: monitoraggio, analisi fidi e segreteria fidi. A quest'ultima sono attribuite le seguenti responsabilità: *“gestione delle incombenza amministrative, documentali inerenti al processo di istruttoria, revisione e concessione del credito; gestione del processo di acquisizione e controllo delle garanzie e dei finanziamenti delle garanzie e finanziamenti nonché delle relative modalità di archiviazione; svolgimento delle formalità necessarie e rendere esecutive le decisioni assunte dagli Organi Deliberanti, monocratici e collegiali, nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dai quadri normativi che disciplinano la funzione creditizia della Banca; valutazione tecnica inerente a frazionamenti, accolti, restrizioni, cancellazioni, surroghe, rinnovazioni di ipoteca, rinegoziazioni, ecc., a beneficio degli Organi Deliberanti e esecuzione dei conseguenti adempimenti amministrativo-contabili; svolgimento di compiti di data quality sulle informazioni anagrafiche inerenti alla clientela, al censimento dei gruppi economici, alle garanzie; cura degli adempimenti connessi alla Credit Risk Mitigation, iniziali e periodici, in conformità alla regolamentazione di vigilanza; gestione dell'anagrafe clientela; gestione della centrale rischi con esclusione delle segnalazioni di Vigilanza; assistenza e formazione tecnica alla rete in materia creditizia e anagrafica”*. Le attività tipiche dell'ambito funzionale segreteria fidi non sono affatto menzionate in quelle che caratterizzano il ramo ceduto, sicché non si capisce per quale motivo nella cessione siano stati ricompresi anche dipendenti del suddetto ambito funzionale. Neppure il riferimento alle c.d. attività di macchina operativa (ossia attività amministrative), alle quali fa riferimento il piano industriale 2019-2020, è idoneo a far ritenere compreso nel ramo di azienda l'ambito funzionale segreteria fidi. A



tale ambito sono, infatti, demandati anche compiti di natura tecnica oltre che amministrativa. Infine, le resistenti non hanno minimamente chiarito i criteri in base ai quali è stato scelto in ciascun servizio e in ciascun ambito funzionale il personale da trasferire alla cessionaria UBIS.

Le considerazioni che precedono portano ad escludere l'applicabilità nella specie dell'art. 2112 c.c., non vertendosi in ipotesi di cessione di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento, trovandoci, piuttosto, in presenza di una mera esternalizzazione di reparti o uffici creati ad hoc in occasione e, verosimilmente, in funzione del trasferimento, quali articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito.

Non potendosi, pertanto, ravvisare una legittima cessione di ramo d'azienda nell'operazione posta in essere nel febbraio/marzo 2018, la vicenda traslativa va correttamente qualificata come cessione del contratto di lavoro, la quale richiede per il suo perfezionamento il consenso del lavoratore interessato. E' pacifico che tale consenso non sia mai stato prestato dalla ricorrente, con la conseguenza che la cessione del contratto in favore della società UBIS non ha mai prodotto effetti. La ricorrente deve, quindi, considerarsi ancora alle dipendenze di UBI Banca spa, alla quale va, pertanto, ordinata la immediata riammissione in servizio della ricorrente, con assegnazione delle mansioni svolte prima del passaggio alle dipendenze di UBIS (referente dell'Ambito Funzionale Segreteria Fidi) o di altre professionalmente equivalenti e coerenti con l'inquadramento posseduto di quadro direttivo di Q2 (referente di ambito funzionale nel Servizio Crediti o in altro Servizio costituito in Ubi o preposto a succursale).



Quanto, invece, alla domanda di condanna al risarcimento del danno per il demansionamento subito da giugno a dicembre 2017, la stessa deve rigettarsi, in quanto la mancata tempestiva assegnazione della ricorrente al Servizio Crediti è dipesa sostanzialmente dalla pendenza di trattative finalizzate ad una definizione transattiva del contenzioso in corso, trattative nella quali la ricorrente aveva manifestato una disponibilità ad una ricollocazione alternativa a quello presso la segreteria fidi. Il ritardo nell'assegnazione al servizio crediti non può, quindi, imputarsi ad una condotta colposamente inadempimento della Banca Teatina spa. Parimenti da rigettarsi è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute. Tale danno, come risulta chiaramente dalla consulenza di parte in atti, sarebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, causalmente correlabile alle vicende lavorative che hanno avuto inizio nel dicembre del 2013, ossia al momento del trasferimento della ricorrente presso la succursale di Francavilla al Mare. Trattasi, pertanto, di domanda che la ricorrente avrebbe dovuto proporre nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 156 del 22.06.2017, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 710 del 8.11.2018. Infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“in tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto di lavoro, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni, è configurabile un abusivo frazionamento della domanda, in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, qualora vi sia la proposizione di un'azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali successivamente a quella per il risarcimento dei danni patrimoniali, salvo che risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”* (Cass. civ. sez. lavoro, ord. n. 26089 del 15/10/2019). Si è, inoltre, affermato sempre nella suddetta pronuncia che *“l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel*



medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (cfr. da ult. Cass. n. 5486 del 2019)”. La pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, peraltro, renderebbe necessario valutare fatti già oggetto di accertamento in altro e distinto giudizio non ancora conclusosi e rispetto al quale si prospetterebbe un'ipotesi di litispendenza (Cass. civ. sent. n. 15981/2018).

La ricorrente ha, poi, dedotto di aver subito un demansionamento per effetto dell'attribuzione da parte di UBIS di mansioni non corrispondenti al proprio profilo di inquadramento. L'assunto è senza dubbio fondato, in quanto alla ricorrente sono state attribuite mansioni meramente esecutive, consistenti nella conferma delle rimesse di moneta/banconote inserite dalle filiali, nella conferma delle sovvenzioni monete/banconote inserite dalle filiali, e nella risposta alle informazioni e ai chiarimenti richiesti dalle filiali medesime su rimesse e sovvenzioni. E' pacifico, in quanto non oggetto di contestazione alcuna, che tali attività consistano nella mera attivazione di specifiche funzioni sul pc, nella stampa delle videate del pc e nella consegna ad altro ufficio UBIS degli elenchi stampati delle rimesse



effettuate dalle filiali. Trattasi, con tutta evidenza, di attività esecutive e d'ordine, al più riconducibili alla seconda area professionale del CCNL applicato dalle resistenti (doc. 43 ric.) e non certo a quella dei quadri direttivi, i quali secondo il predetto CCNL, svolgono in via continuativa e prevalente *“mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla terza area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori”*. Sempre secondo le previsioni del CCNL, *“nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria); i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa – svolgono con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, le gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e*



rispondendo dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima".

L'attribuzione di mansioni palesemente dequalificanti non può giustificarsi neppure sulla base di quanto previsto dall'art. 2103, comma 2, c.c. Tale norma, come modificata dal d.lgs. n. 81/2015, consente l'assegnazione di mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore *"purché rientranti nella medesima categoria legale"*, ossia, nella specie, la categoria dei quadri direttivi. Ma le mansioni affidate alla ricorrente da UBIS sin dal mese di marzo del 2018 non sono mansioni di quadro bensì mansioni impiegatizie e, quindi, non riconducibili alla medesima categoria legale di inquadramento. L'art. 2103 c.c., inoltre, consente l'assegnazione a mansioni inferiori *"in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore"*, modifica che nel caso di specie non è né allegata né, tantomeno, provata. Ubis si è difesa in giudizio deducendo che le mansioni relative all'ufficio segreteria fidi erano già svolte nell'ambito di altra divisione con altro personale, ma al di là di tale generica allegazione, non è stata offerta alcuna prova della sussistenza di un assetto organizzativo tale da non consentire l'attribuzione alla ricorrente delle mansioni di quadro direttivo. Quanto alla circostanza secondo la quale l'affidamento alla ricorrente delle mansioni relative alla conferma delle rimesse di monere e banconote sarebbe giustificata dalla necessità di evitare il licenziamento, occorre considerare che per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"è legittimo il patto di demansionamento, pur anteriormente alla riformulazione dell'art. 2103 c.c. disposta dal d.lgs. n. 81 del 2015, in presenza di condizioni tali da legittimare il licenziamento del lavoratore in mancanza di accordo, purché il consenso sia stato espresso liberamente, sebbene in forma tacita ma attraverso fatti univocamente attestanti la volontà del lavoratore di aderire alla modifica "in peius" delle mansioni"* (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 5621/2019). Perché il



demansionamento sia legittimo occorre, quindi, il consenso del lavoratore, consenso che nel caso di specie non è stato mai acquisito.

L'accertato demansionamento comporta la condanna della società UBIS al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“in caso di accertato demansionamento del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla quantità e qualità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”* (cfr, ex plurimis, Cass. civ. sez. lav. sent. n. 4652/09; cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 19778/2014; Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 19923/2019; Cass. civ., sent. n. 16595/2019). *“In caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione”* (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 12253/2015).

Nel caso di specie, la lunga esperienza maturata dalla ricorrente nell'ambito delle funzioni di quadro direttivo, la durata del demansionamento e la circostanza che questo si sia accompagnato ad una illegittima cessione del rapporto di lavoro ad una società che svolge solo servizi di supporto all'attività creditizia, il carattere elementare e ripetitivo delle mansioni svolte, la sottrazione di qualunque ruolo di coordinamento, gestione e controllo di risorse



umane e materiali, portano a ritenere pienamente provato il danno da dequalificazione professionale. Tale danno può essere liquidato in via equitativa nella misura del 50% della retribuzione percepita dalla ricorrente dal 01.04.2018 (data di effettiva presa di servizio presso la società UBIS) alla data della presente sentenza. L'importo della retribuzione da assumere come parametro di quantificazione del danno, è quello risultante dalle buste paga prodotte dalla ricorrente, ossia € 4.181,61 (cfr. busta paga settembre 2018). La somma complessivamente spettante alla ricorrente è, pertanto, di € 41.816,10 (€ 4.181,61/2 X 20). Ne consegue, quindi, che la parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale, di € 41.816,10. Venendo in considerazione un'ipotesi di responsabilità contrattuale, sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della notifica del ricorso introduttivo al saldo, essendo questo il primo atto con cui la parte resistente è stata costituita in mora (Cass. civ., sent. n. 9338/09).

Il ricorso va pertanto accolto nei termini sopra precisati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause lavoro da € 26.000,01 a € 52.000,00-valore medio per ciascuna fase esclusa quella istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, definitivamente pronunciando così provvede:

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara l'inefficacia della cessione del contratto di lavoro della ricorrente da UBI Banca Spa a UBI Sistemi e Servizi Società Consortile per Azioni attuata con decorrenza dal 01.03.2018;

condanna UBI Banca spa alla immediata riammissione in servizio della ricorrente con assegnazione delle mansioni svolte prima del



passaggio alle dipendenze di UBIS (referente dell'Ambito Funzionale Segreteria Fidi) o di altre professionalmente equivalenti e coerenti con l'inquadramento posseduto di quadro direttivo Q2 (referente di ambito funzionale nel Servizio Crediti o in altro Servizio costituito in Ubi o preposto a succursale);

condanna UBI Sistemi e Servizi Società Consortile per Azioni al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale, di € 41.816,10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalla data di notifica del ricorso introduttivo al saldo;

rigetta ogni altra domanda proposta con il ricorso;

condanna la parti resistenti, in solido tra loro, al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.284,00, di cui € 259,00 per spese e € 7.025,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Chieti, 21.11.2019

Il giudice del lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo

